

**INTESA DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
Anno 2022**

Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale — Area autonomie locali

Stipulato ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018

Il giorno 30 del mese di novembre dell'anno 2022,

la **delegazione trattante di parte pubblica**, nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.25 del 02/11/2022 composta dal Direttore dell'Ente dott. Roberto DEL GRANDE - Presidente della delegazione trattante

e

la **delegazione trattante di parte sindacale** composta da Alessandro CRIZMAN - FP CGIL e Luca LUGNAN – CISL FP,

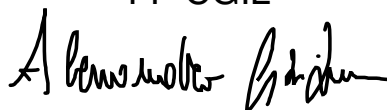
visto il Verbale della Preintesa dd 27/10/2022;

visto il parere del Revisore dei Conti dott. Sergio Cecotti dd 28/10/2022;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.25 del 02/11/2022 che autorizza la sottoscrizione del CCDI 2022,

convengono e stipulano quanto segue:

Cisl Fp


FP CGIL


CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

PARTE GIURIDICA E ECONOMICA ANNUALITÀ 2022

INDICE

Art. 1 – Campo di applicazione e decorrenza e durata

Art. 2 – Quantificazione delle risorse decentrate

Art. 3 - Utilizzo delle risorse stabili

Art. 4 - Utilizzo delle risorse variabili

Art. 5 - Indennità

Art. 7 - Norma finale

Cisl Fp



FP CGIL



Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno validità per l'anno 2022 salvo diverse decorrenze espressamente indicate.
2. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento ai vigenti CCRL. Le disposizioni contenute in precedenti CCDI, in particolare la parte giuridica del CCDIA sottoscritta in data 23/12/2019 per le sole materie non disciplinate dal presente Contratto, conservano la propria efficacia.
3. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo (art 39 c. 6 CCRL 2018).
4. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.
5. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.

Art. 2

Quantificazione delle risorse decentrate

6. Il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022 è costituito in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del CCRL 15/10/2018.
7. La quantificazione è quella risultante nell'allegato prospetto.
8. Le risorse stabili (art. 32, c.1) sono pari a 6416,58 Euro.
9. Le risorse variabili (art. 32, c.1) sono pari a 2344,00 Euro.
10. L'importo annuo destinato alla corresponsione delle indennità ex "a fondo" (art. 32, c.6) sono quantificate in 2660,00 Euro da destinare alla copertura alle indennità previste.
11. A consuntivo verranno rilevate eventuali economie sulle voci di indennità, che costituiranno economie di bilancio.

Art. 3

Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 32 del CCRL 2016-2018 sono utilizzate per attuare le progressioni economiche annuali all'interno delle categorie, nella massima misura possibile.
2. Per l'anno 2022 il fondo delle risorse stabili presenta un totale di 6416,58 Euro, vengono utilizzate per la copertura di progressioni già attribuite che hanno un valore stimato per l'anno 2022 pari a 3.227,90 Euro salvo economie derivanti da cessazioni avvenute in corso d'anno.
3. Il valore delle progressioni già attribuite è coperto interamente dalle risorse stabili del Fondo ex art. 32, comma 1 e le risorse stabili ancora disponibili per l'anno 2022 sono pari a 3.188,68 Euro, importo esattamente quantificabile a consuntivo.
4. Le risorse stabili ancora disponibili sono destinate all'assegnazione di nuove progressioni.
5. Le risorse stabili ancora disponibili, dopo l'assegnazione delle progressioni di cui al comma 4, vengono destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, in aggiunta a quelle previste al medesimo fine dal successivo articolo 6.

Art. 4

Utilizzo delle risorse variabili

1. Le risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/10/2018 sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi.

2. Per l'anno 2022 il fondo delle risorse variabili presenta un totale di 2.344,00 Euro, a questo si sommano le economie delle risorse stabili dopo l'assegnazione delle nuove progressioni. Le risorse complessive da destinare alla remunerazione della produttività collettiva verranno definite a consuntivo.
3. L'utilizzo delle risorse variabili avviene secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.

Art. 5 Indennità

1. Le risorse destinate alla corresponsione delle indennità (art. 32, c. 6) sono pari a 2.660,00 Euro.

a) Indennità di responsabilità (art. 21, c. 2, lett. E ccrl 01.08.2002, art. 30, comma 1, ccrl 26.11.2004, art. 24 ccrl 6.5.2008, art. 30 del CCRL 2016-2018)

- a1. L'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C, D, (che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa) viene compensato con l'indennità di responsabilità per un importo di € 2.000,00 per l'attività di coordinamento dello Sportello linguistico sloveno.
- a2. Annualmente oppure in caso di modifiche organizzative o di mutamento di mansioni, il titolare della posizione organizzativa verifica il permanere delle condizioni per l'erogazione delle indennità.
- a3. L'indennità individuata per ciascuna responsabilità, viene corrisposta solo se le relative incombenze sono state formalmente attribuite e in presenza di periodi lavorativi, anche disgiunti, pari o superiori a 6 mesi. L'importo è comunque proporzionato al periodo di effettiva responsabilità.
- a4. Al personale a part-time o ad orario ridotto, se avente diritto, l'indennità può essere corrisposta proporzionalmente o per intero in base alla responsabilità esercitata.

b) Indennità di specifiche responsabilità (art 21 c. 2 lett. i ccrl 01.08.2002, art. 30 ccrl 26.11.2004)

- b1. Al personale di categoria B, C, D (che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa) al quale sia stato attribuito con atto formale l'incarico di:
 - archivista informatico;
 - addetto all'URP;
 - formatore professionale;competete un importo massimo annuo lordo di € 300,00.
Qualora la responsabilità si concretizza nell'assunzione di decisioni trova applicazione l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo.
- b2. Qualora l'importo della presente lettera b) risulta essere già erogato nella misura massima, questa si intende confermata.
- b3. Le indennità di cui alle lett. a) e b) non sono cumulabili.

c) Indennità condizioni di lavoro (art. 6 CCRL 2016-2018)

- c1. Al personale che svolge attività disagiate, esposte a rischio, maneggio valori compete una indennità giornaliera da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 10,00.
Al personale nominato agente contabile ed adibito a servizi che comportino maneggio di valori di cassa e al consegnatario dei beni inventariati dell'Ente compete una indennità di 2 euro giornalieri per ciascuna mansione.
L'indennità spetta per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui sopra.

Art. 6 Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro la cui applicazione è cogente e vincolante e ai precedenti CCDI per le parti che non disapplicano e/o sostituiscono.

2. Copia del presente CCDI viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio a cura e spese dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Roberto DEL GRANDE - CCM



LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

Alessandro CRIZMAN- FP CGIL



Luca LUGNAN – CISL FP

